

Necessario un collegamento tra gli atti richiesti e l'attività consiliare

Accesso a prova di privacy

La p.a. può escludere dati personali dei singoli



Elegittimo porre limitazioni in merito al rilascio in copia cartacea di documenti per i quali il regolamento comunale, in base al quale i consiglieri possono prendere visione della posta in entrata e uscita che transita nel protocollo dell'ente, pone restrizioni in quanto riservati o soggetti a privacy e, pertanto, ritenuti «ipersensibili» e non strettamente connessi all'espletamento del mandato amministrativo?

Il diritto di accesso e il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della p.a. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, il quale riconosce il «diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato». La materia è soggetta a normazione statutaria e regolamentare da parte dell'ente, nel quadro dei principi della citata norma di legge dalla quale si evince il riconoscimento, in capo al consigliere comunale, di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino

nei confronti del comune di residenza (art. 10, Tuel) che, più in generale, nei confronti della p.a. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della p.a., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (cfr. commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pareri del 23 giugno 2011 e del 7 luglio 2011). Per quanto concerne il rilascio periodico del riepilogo del protocollo generale dell'ente, comprensivo sia della posta in arrivo che di quella in uscita, la giurisprudenza, con orientamento costante, ha ritenuto non conforme a legge il diniego opposto dall'amministrazione di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del sindaco. In particolare, il Tar Sardegna ha affermato che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali

sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00. Sempre il medesimo Tar, con sentenza n. 1363, del 28 maggio 2010, ha specificato che «il registro di protocollo generale del comune è pienamente riconducibile alle categorie di documenti suscettibili di accesso, in quanto idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali. Sotto il profilo organizzativo l'accesso al protocollo comunale deve essere effettuato in modo da non creare intralcio all'attività degli uffici». Anche il Tar Lombardia (Milano) con sentenza n. 2363 del 23/9/2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del comune. Tuttavia, in ordine alla fattispecie concernente la richiesta di atti relativi al registro di minori in affido, lo stesso Tribunale amministrativo della Lombardia, con la medesima sentenza n. 2363/2014 ha specificato che «i limiti interni all'esercizio dell'accesso consiliare possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste di documentazione inutile all'espletamento del mandato, ovvero assolutamente generiche, e, per altro verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da non aggravare eccessivamente la cor-

retta funzionalità degli uffici». Il Tar, pertanto, rilevando che il consigliere richiedente aveva ribadito l'indispensabilità delle informazioni cui aveva richiesto accesso senza tuttavia allegare specificamente il motivo per cui ciascuna di esse risultasse indispensabile, ai fini dell'espletamento del proprio mandato (essendo tale l'interesse), ha ritenuto che «l'attività che il ricorrente intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni per come indicata in ricorso, non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori, né operatori), che quindi non risultano utili, ai sensi del citato art. 43 del Tuel. Fermo restando, dunque che «deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti e l'attività consiliare, così da consentire al consigliere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, la p.a. può escludere i dati personali di dettaglio relativi ai singoli la cui conoscenza sia ininfluenza ai fini preconstituiti dal richiedente».

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

